

**IN BREVE n. 05-2021**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

**INFERMIERI - PER IL SERVIZIO IN FESTIVI INFRASETTIMANALI SPETTA IL PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO** da QuotidianoSanità n. 2695 del 29 gennaio 2021

in [Cassazione: agli infermieri che prestano servizio in festivi infrasettimanali spetta il pagamento dello straordinario - Quotidiano Sanità \(quotidianosanita.it\)](#)

I giudici hanno dato ragione ad alcuni lavoratori che avevano fatto ricorso contro alcune aziende sanitarie che sostenevano, invece, che il pagamento delle indennità previste dal contratto fosse sufficiente e quindi si rifiutavano di pagare anche lo straordinario festivo.

**ALLEGATI A PARTE - CASS.Sez.Lavoro Ordinanza n. 1505/2021 (documento 027)**

**INPS - OSSERVATORIO PENSIONI ANNI 2019 e 2020** da DplMo - fonte:Inps

in [Pensioni decorrenti nel 2019 e nel 2020 Rilevazione al 2 gennaio 2021.pdf \(inps.it\)](#)

L'INPS pubblicato l'[Osservatorio di monitoraggio dei flussi di pensionamento](#) con i dati delle pensioni decorrenti nel 2019 e nel 2020.

Il monitoraggio riguarda i trattamenti liquidati, fino al 2 gennaio 2021, dalle seguenti gestioni:

- Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
- coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
- artigiani e commercianti;
- Gestione Dipendenti Pubblici (GDP);
- lavoratori parasubordinati;
- assegni sociali.

I dati subiranno delle variazioni a seguito della futura liquidazione di tutti i trattamenti con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2020 dovuta allo smaltimento delle domande ancora in giacenza.

Riguardo i requisiti delle **pensioni di vecchiaia**, negli anni 2019 e 2020 l'età minima di accesso alla pensione di vecchiaia è di 67 anni, per entrambi i sessi e i settori lavorativi dipendenti privati e autonomi. I requisiti della **pensione anticipata** sono 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, indipendentemente dall'età. Si ricorda, tuttavia, che ci sono ulteriori possibilità di uscita anticipata dal lavoro: **Quota 100**, **Opzione donna** e i canali di uscita per i **lavoratori precoci** e per gli **addetti a mansioni gravose** e a **lavori usuranti**.

Con riferimento al **FPLD**, nel 2020 si registra un incremento dell'86%, rispetto al 2019, del numero complessivo di liquidazioni di pensioni di vecchiaia. Si osservano incrementi se pur più modesti nelle principali gestioni dei lavoratori autonomi e nella Gestione Dipendenti Pubblici. Ciò è

riconducibile all'aumento dei requisiti anagrafici dello scorso anno rispetto al precedente, che invece non sono cambiati nell'anno in corso.

Nella **Gestione Dipendenti Pubblici** l'andamento delle pensioni di vecchiaia e anticipate risente in modo evidente della dinamica di pensionamento degli insegnanti che hanno una finestra per uscire dal mondo del lavoro, stabilita dall'anno scolastico.

Gli **assegni sociali** rispecchiano lo stesso andamento delle liquidazioni delle pensioni di vecchiaia delle suddette gestioni previdenziali, per lo stesso motivo di aumento dell'età utile per la liquidazione dell'assegno avvenuto nel 2019.

Dall'analisi degli indicatori statistici si osserva infine che:

- il peso delle **pensioni anticipate su quelle di vecchiaia**, che aveva visto un importante aumento nel 2019 rispetto all'anno precedente, sia per l'aumento dell'età legale sia per l'introduzione della **Quota 100**, ritorna nel 2020 a livelli più bassi arrivando a una quasi parità tra pensioni liquidate di anzianità e di vecchiaia;
- il rapporto tra le **pensioni di invalidità e quelle di vecchiaia** nel 2020 si presenta più che dimezzato rispetto a quello del 2019, tale diminuzione è imputabile al numero più elevato delle pensioni di vecchiaia liquidate nel 2020 congiuntamente al numero decrescente che le pensioni di invalidità presentano negli ultimi anni;
- la percentuale delle **pensioni femminili su quelle maschili** presenta, rispetto al dato del 2019, un valore superiore di 18 punti, passando da 104 a 122 con incrementi importanti delle pensioni femminili su quelle maschili, soprattutto nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, nella Gestione Dipendenti Pubblici e nella gestione dei commercianti;
- a **livello territoriale** il peso percentuale delle pensioni liquidate a residenti nel Nord Italia resta sostanzialmente il medesimo nei due anni considerati, 47% nel 2019 e 49% nel 2020.

Si precisa, infine, che nel presente monitoraggio non sono presenti i trattamenti liquidati in regime di cumulo e di totalizzazione e non sono inoltre inseriti i trattamenti liquidati con importo nullo poiché sospesi.

## **INPS - MINIMALI e MASSIMALI RETRIBUTIVI PER IL 2021**

L'INPS, con la circolare n. 10 del 29 gennaio 2021, pubblica, per l'anno 2021, i valori di retribuzione (minimali e massimali) che costituiscono la base contributiva dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti.

La misura, per l'anno 2021, del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni, dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti, è pari a quella del 2020.

In particolare per il 2021:

- il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è 103.055,00;
- l'importo dell'indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato, di cui all'articolo 78 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 (cfr. la circolare n. 181/2002), sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai calcolato dall'ISTAT e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 287, della L. n. 208/2015, è pari, per l'anno 2021, a € 2.143,05;
- l'importo del massimale annuo della base contributiva e pensionabile è pari, per l'anno 2021, a € 103.055,00;
- l'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore sulle quote che eccedono il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile) si applica sulla parte di retribuzione eccedente, per l'anno 2021, l'importo di € 47.379,00;
- il massimale contributivo previsto per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere è pari, per l'anno 2021, a € 187.854,00;

- il tetto massimo complessivo della retribuzione per congedo straordinario e dei relativi contributi obbligatori a carico delle Amministrazioni pubbliche che erogano trattamenti economici in sostituzione delle indennità previste dal legislatore per la generalità dei lavoratori non può eccedere, per l'anno 2021, l'importo di € 48.738,00.

## **ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 10 del 29.01.2021 (documento 028)**

### **AGENZIA ENTRATE - COVID-19: CHIARIMENTI IN MATERIA DI SUPERBONUS** da DplMo - fonte: Agenzia Entrate

L'Agenzia delle Entrate, in data 28 gennaio 2021, ha fornito alcune risposte ai quesiti riguardanti il Superbonus per interventi di riqualificazione energetica su immobile, previsto dall'articolo 119 e ss., del [decreto legge 19 maggio 2020, n. 34](#) (cd. decreto "Rilancio").

Risposta n. 60

[Superbonus – Soggetto fiscalmente non residente -articolo 11 Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 \(decreto Rilancio in vigore al 31/12/2020\)](#)

Risposta n. 61

[Superbonus – Professionista abilitato e visto di conformità – articolo 119 e 121 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 \(decreto Rilancio in vigore al 31/12/2020\)](#)

Risposta n. 62

[Superbonus – Unità immobiliare funzionalmente indipendente e dotata di ingresso autonomo – articolo 119 e 121 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 \(decreto Rilancio versione in vigore al 31/12/2020\)](#)

Risposta n. 63

[Superbonus – Situazione esistente all'inizio dei lavori – Articolo 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 \(decreto Rilancio versione in vigore al 31/12/2020\)](#)

Risposta n. 64

[Superbonus – Fondazione iscritta all'anagrafe delle Onlus – Articolo 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 \(decreto Rilancio\)](#)

Risposta n. 65

[Superbonus – Interventi di riqualificazione energetica su immobile ad uso promiscuo – Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 \(decreto Rilancio\)](#)

### **VIA LIBERA ALLA RICETTA BIANCA ELETTRONICA PER I MEDICINALI NON A CARICO DEL SSN** da Newsletter OMCeOMI n.6.2021

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 30 dicembre 2020 pubblicato sulla [G.U. n.11 del 15 gennaio 2021](#) dal titolo "Dematerializzazione delle ricette mediche per la prescrizione di farmaci non a carico del Servizio sanitario nazionale e modalità di rilascio del promemoria della ricetta elettronica attraverso ulteriori canali, sia a regime che nel corso della fase emergenziale da Covid-19" è stato istituito il sistema, del tutto simile a quello della ricetta dematerializzata a carico del Ssn, per la prescrizione delle cosiddette "ricette bianche" sia ripetibili che non ripetibili. Il decreto entrerà in vigore il 30 gennaio 2021.

## **ALLEGATI A PARTE - FNOMCeO Comunicazione n.12-2021 (documento 029) Vedi anche in BREVIA 3 - Ricetta bianca dematerializzata**

## **LEGGE DI BILANCIO - DISPOSIZIONI DI INTERESSE PER MEDICI E ODONTOIATRI**

La [Legge 30 dicembre 2020, n. 178](#) - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46, riporta alcune disposizioni di interesse per la professione medica ed odontoiatrica, riassunte nella comunicazione della FNOMCEO.

**ALLEGATI A PARTE - FNOMCeO Comunicazione n.4-2021 (documento 030)**

### **RICETTA BIANCA. IL FARMACISTA NON È TENUTO A STAMPARE IL PROMEMORIA CARTACEO AI FINI DELLA CONSERVAZIONE. IL CHIARIMENTO DEL MINISTERO SALUTE** da Quotidiano Sanità di martedì 2.2.21

L'obbligo, spiega il Ministero, potrà considerarsi quindi correttamente adempiuto mediante la conservazione elettronica della ricetta bianca DEM chiusa sul SAC. Analogamente, è stato confermato che le modalità di gestione del promemoria sono valide per entrambe le fattispecie di ricette dematerializzate: sia per le prescrizioni di medicinali a carico del Ssn sia per quelle di medicinali con oneri a carico del privato. Si attendono chiarimenti su preparazioni galeniche e di medicinali stupefacenti.

Il Ministero della Salute, in tema di [ricetta bianca](#), ha confermato l'interpretazione della Fofi riguardo all'applicazione dell'art. 89, comma 3, del D.Lgs. 219/2006, sull'obbligo di conservazione delle ricette mediche non ripetibili, ribadendo che il suddetto obbligo possa considerarsi correttamente adempiuto mediante la conservazione elettronica della ricetta bianca DEM chiusa sul SAC, senza la necessità che il farmacista proceda alla stampa del promemoria cartaceo ai fini della conservazione.

Analogamente, è stato confermato che le modalità di gestione del promemoria fissate dall'art. 3 del decreto in oggetto sono valide per entrambe le fattispecie di ricette dematerializzate (e, dunque, sia per le prescrizioni di medicinali a carico del SSN sia per quelle di medicinali con oneri a carico del privato).

Infine, la Fofi segnala che è stato richiesto un parere al Dicastero sull'ambito di applicazione del decreto e, in particolare, se lo stesso debba intendersi riferito anche alla prescrizione di preparazioni galeniche e di medicinali stupefacenti.

### **AGENZIA ENTRATE - GUIDA TESSERA SANITARIA**

Prefazione

«La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti» (Articolo 32 della Costituzione)

In un periodo così difficile per il Paese, in cui la nostra Sanità è sottoposta ad un impegno senza precedenti, l'Agenzia delle Entrate vuole fare la sua parte per garantire un accesso semplice e veloce alle prestazioni sanitarie. La tessera sanitaria fa parte della nostra vita quotidiana, ci accompagna alla Asl, in farmacia, in ospedale, alle visite mediche. Ci consente di accedere ai servizi e alle prestazioni del Sistema Sanitario Nazionale e di ottenere il cosiddetto scontrino parlante per i rimborsi fiscali di spese mediche e prestazioni professionali. Ai nuovi nati, la spediamo con priorità direttamente a casa, perché i genitori possano attivare immediatamente l'assistenza pediatrica di base. Ecco perché abbiamo pensato a questa guida, che vuole essere un piccolo gesto di attenzione verso tutti i cittadini che non sanno come richiedere il duplicato della

tessera sanitaria, cosa fare in caso di smarrimento o di danno, come comportarsi se è in scadenza. Abbiamo lavorato anche per velocizzarne l'emissione e collaborato attivamente a importanti sviluppi tecnologici. Per esempio, se dotata di microchip, la tessera sanitaria vale oggi anche come "Carta nazionale dei servizi" (Cns) e consente di accedere ai servizi online delle pubbliche amministrazioni. Inoltre, se personalizzata sul retro dà diritto a ricevere cure nei paesi dell'Unione Europea. Tutte queste informazioni sono raccolte in questa guida che prova a rispondere ai dubbi dei cittadini in maniera semplice ed accessibile.

Ernesto Maria Ruffini  
Direttore dell'Agenzia delle entrate

## LEGGI IN

[https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida\\_Tessera\\_Sanitaria.pdf/b5425990-f483-2600-cd6e-d45f660782a3](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Tessera_Sanitaria.pdf/b5425990-f483-2600-cd6e-d45f660782a3)

oppure

[https://www.informazionefiscale.it/IMG/pdf/guida\\_tessera\\_sanitaria.pdf](https://www.informazionefiscale.it/IMG/pdf/guida_tessera_sanitaria.pdf)

## **ENPAM - INDENNITA' DI MATERNITA' 2020-2021**

Articolo 70 e seguenti del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 numero 151  
Articolo 5 commi 1 e 2 del Regolamento ENPAM a tutela della genitorialità

<i>Anno</i>	<i>Importo minimo mensile INPS per indennità di maternità</i>	<i>Reddito lordo annuo minimo valutabile</i>	<i>Reddito lordo annuo massimo valutabile G.U. n.251 del 28/10/2003</i>	<i>Indennità minima lorda</i>	<i>Indennità massima lorda</i>
<b>2020</b>	<b>€ 515,07</b>	<b>€ 15.266,78</b>	<b>€ 76.333,92</b>	<b>€ 5.088,98</b>	<b>€ 25.444,90</b>
<b>2021 (*)</b>	<b>€ 515,58</b>	<b>€ 15.281,76</b>	<b>€ 76.498,80</b>	<b>€ 5.093,92</b>	<b>€ 25.469,60</b>

L'importo è determinato sulla base del minimo INPS provvisorio

(\*) Circolare INPS n.148 del 18.12.2020

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.148 del 18.12.2020 (documento 031)**

## **ENPAM - INDENNITA' DI MATERNITA' PRESTAZIONE AGGIUNTIVA**

Articolo 5 comma 4 del Regolamento ENPAM a tutela della genitorialità

<i>Anno</i>	<i>Reddito</i>	<i>Importo ulteriore prestazione</i>
<b>2020</b>	<b>€ 18.288,99</b>	<b>€ 1.016,06</b>
<b>2021</b>	<b>€ 18.288,99</b>	<b>€ 1.016,06</b>

### **Regolamento ENPAM per la tutela della genitorialità**

Articolo 5 - Misura minima e massima dell'indennità

1 -L'importo minimo dell'indennità è determinato secondo i criteri di cui all'art. 70, comma 3 del D.Lgs. n. 151/2001.

2 - La misura dell'indennità, in ogni caso, non può essere superiore a cinque volte l'importo calcolato secondo i criteri di cui all'art. 70, comma 3-bis del D.Lgs. n. 151/2001.

4 - Qualora il reddito di cui all'art. 2, comma 2, sia inferiore a 18.198 euro, l'Ente provvede ad erogare un'ulteriore prestazione pari, per l'anno 2019, a 1.011 euro. Gli importi di cui al presente comma sono annualmente indicizzati nella misura del 100% dell'incremento percentuale fatto registrare nell'anno precedente dal numero indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istat. I provvedimenti di rivalutazione sono annualmente adottati con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente soggetta all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 509/1994.

## **COVID - IL DECRETO CON LE INDICAZIONI SU COME CODIFICARLO NELLE SCHEDE DI DIMISSIONE OSPEDALIERA (SDO)** da Quotidiano Sanità

di mercoledì 3 febbraio 2021

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 28 ottobre 2020 che si pone l'obiettivo di garantire la necessaria omogeneità nei criteri e nelle modalità di codifica delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) sul territorio nazionale e l'indispensabile uniformità di lettura dei dati epidemiologici nazionali.

**ALLEGATI A PARTE - MIN.SALUTE Decreto 28.10.2020 (documento 032)**

## **I MEDICI ITALIANI GUADAGNANO 40MILA EURO L'ANNO IN MENO DEI LORO COLLEGHI EUROPEI. E POI CI STUPIAMO DELLA FUGA DAL SSN...** da Quotidiano Sanità di mercoledì 3 febbraio 2021 a cura di Carlo Palermo

[I medici italiani guadagnano 40mila euro l'anno in meno dei loro colleghi europei. E poi ci stupiamo della fuga dal Ssn... - Quotidiano Sanità \(quotidianosanita.it\)](https://www.quotidianosanita.it/i-medici-italiani-guadagnano-40mila-euro-l'anno-in-meno-dei-loro-colleghi-europei-e-poi-ci-stupiamo-della-fuga-dal-ssn...)

Ridare motivazioni ai medici ospedalieri e ai dirigenti sanitari deve passare certamente attraverso adeguati riconoscimenti retributivi, sblocchi del turnover del personale, maggiore considerazione dei carichi di lavoro ma ancora di più dovrà fondarsi sul recupero e la valorizzazione della dignità e del ruolo di chi cura all'interno del Ssn **[continua]**

## **EUROPA E SANITA' - NON C'È SOLO IL RECOVERY PLAN** da Quotidiano Sanità del 1° febbraio 2021



*Gentile Direttore,*

le scrivo in quanto in questo periodo di pandemia si sta perdendo il senso dei Valori fondanti del ruolo e del lavoro di noi medici ed operatori sanitari. Si sta dando troppo spazio ad una gestione solo su base economicistica e non si mantiene fede all'importanza della professionalità e dell'etica che ci caratterizza.

Si calpestano i diritti dei giovani specializzandi, si mettono ora sull'altare dei medici/operatori sanitari e il giorno dopo alla gogna. La Feder.S.P.eV., tramite il proprio studio legale, dopo aver preso in esame il documento SIAARTI, il piano pandemico 2021/2023 e l'attuale nostro ordinamento che tutela il diritto alla vita e non alla morte, vietando

ogni forma di condotta eugenetica, ha invitato e diffidato gli Organi preposti a voler procedere e li invita senza ritardo ad astenersi dall'inserire nel Piano pandemico 2021/2023 e/o ogni altro atto o decreto prossimo venturo qualsiasi riferimento a possibili selezioni di pazienti nell'erogazione di cure e trattamenti in tempo di pandemia o tempi non ordinari, garantendo, anche nell'emergenza e in ogni tempo, a tutti i pazienti, il diritto di accesso alle cure e ai trattamenti sanitari urgenti e di elezione.

Per noi non è ammissibile alcuna arbitraria selezione di pazienti da curare anche in situazioni di mancanza di risorse e riteniamo invece necessario che siano predisposte misure adeguate per rafforzare il Sistema Sanitario Nazionale con utili e inderogabili investimenti su presidi/attrezzature, adeguamento degli organici rapportato agli standard dell'Unione Europea, ossia garantendo al SSN un finanziamento correttamente rapportato al PIL, contrariamente a quanto avvenuto dal governo Monti in poi.

Proprio per questo ci lascia inoltre perplessi come si parli solo di Recovery Fund e non di come gestire i fondi per la Sanità che ci sono nel programma europeo EU4Health, che punta a rafforzare la preparazione dell'UE in caso di gravi minacce sanitarie transfrontaliere creando riserve di forniture mediche in caso di crisi, una riserva di personale ed esperti sanitari che possano essere mobilitati in caso di crisi in tutta l'UE, maggiore sorveglianza delle minacce per la salute; intende rafforzare i sistemi sanitari in modo che siano in grado di affrontare le epidemie e altre sfide a lungo termine stimolando la prevenzione delle malattie e la promozione della salute fra la popolazione anziana, la trasformazione digitale dei sistemi sanitari, l'accesso all'assistenza sanitaria per i gruppi vulnerabili.

Nessuno parla degli altri programmi dell'UE che forniranno ulteriori investimenti nel settore della salute che andranno a completare EU4Health e sono il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) per il sostegno ai gruppi vulnerabili nell'accesso all'assistenza sanitaria; il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il miglioramento delle infrastrutture sanitarie regionali; Horizon Europe per la ricerca in ambito sanitario; il meccanismo di protezione civile dell'UE/rescEU per creare scorte di forniture mediche di emergenza; i fondi di "Europa digitale" e del "Meccanismo per collegare l'Europa" per la creazione dell'infrastruttura digitale necessaria per gli strumenti sanitari digitali.

Ignoranza voluta o mancanza di approfondimento? Una gestione sanitaria corretta deve tenere conto degli errori fatti e qui invece siamo ancora al gioco dello scarica barile tra Regioni e Stato, con una mancanza di serietà, di rispetto dei diritti e una mancanza di responsabilità, con il rischio che l'Italia perda etica di intervento e perda pure i fondi europei necessari per il SSN.

*Prof. Michele Poerio  
Presidente di Federspev*

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - BONUS FACCIATE e CESSIONE DEL CREDITO** da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

### **Domanda**

Si può cedere la detrazione del 90% per interventi per i quali spetta il bonus facciate? I lavori sono stati effettuati tra marzo e aprile 2020 e pagati interamente nel mese di aprile dello stesso anno.

### **Risponde Paolo Calderone**

La risposta è affermativa. La possibilità di cedere il credito, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, è ammessa dall' [articolo 121](#) del decreto legge n. 34/2020 (cosiddetto decreto Rilancio) per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021.

Infatti, gli interventi per il recupero e il restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (che danno diritto ad usufruire del "bonus facciate") rientrano tra gli interventi per i quali si può esercitare l'opzione per la cessione del credito d'imposta

spettante ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari o, in alternativa, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi (sconto in fattura).

Le modalità attuative per l'esercizio delle opzioni sono state definite con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate dell' [8 agosto 2020](#) e del [12 ottobre 2020](#).

Comunicato stampa

## **SALVATORE CARRARA E' IL NUOVO PRESIDENTE DEL FORUM NAZIONALE PENSIONATI PER L'ITALIA**



Nella seduta del 1° febbraio 2021 il Consiglio del Forum Nazionale Pensionati per l'Italia ha eletto all'unanimità il **Generale Salvatore Carrara** Presidente per il mandato 2021-2022. Carrara, Generale di C.A. oggi nella riserva, ha alle spalle una brillante carriera che lo ha visto, tra l'altro, comandante della Brigata corazzata Ariete, addetto militare all'Ambasciata Italiana a Washington, impegnato in Somalia, Irak e Kosovo. E' laureato in scienze strategiche. In un breve intervento pronunciato subito dopo la nomina il neo presidente ha posto al centro del suo programma l'attenzione alla

previdenza dei giovani, i pensionati di domani, alle pensioni di reversibilità, al ripristino della piena perequazione delle pensioni in essere e ad una Sanità efficace. Sono ben 17 le associazioni che aderiscono al Forum, tutte rappresentative di pensionati che provengono dalla dirigenza e dalle alte professionalità sia pubbliche che private che hanno deciso di unirsi per dare più forza alla loro volontà di tutelare la qualità di vita e il potere d'acquisto di chi, giovane, sarà domani in pensione e di chi, senior, in pensione c'è oggi.

## **AGENZIA ENTRATE - COVID-19: TRATTAMENTO FISCALE DEI CONTRIBUTI DELLA REGIONE AI LIBERI PROFESSIONISTI e**

**CO.CO.CO.** da DplMo - fonte: Agenzia delle Entrate

ampia detassazioneL'Agenzia delle Entrate, con la [risposta n. 84 del 3 febbraio 2021](#), ha fornito un chiarimento in merito al trattamento fiscale dei contributi erogati dalla Regione ai liberi professionisti nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte alla crisi a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (articolo 10-bis, del Decreto Legge n.137/2020, cd. decreto "Ristori").

**indennità Covid senza ritenute fiscali**

### **La risposta dell'Agenzia delle Entrate**

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), i «*singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi d'impresa; f) redditi diversi*».

Il successivo comma 2 specifica che i «*proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti*».

Pertanto, non assumono rilevanza fiscale e non sono, quindi, tassabili, le somme percepite per risarcire una perdita patrimoniale (cd. danno emergente) nonché quelle non inquadrabili in una delle predette categorie reddituali.

Tale disciplina generale può essere oggetto di deroga ad opera del legislatore che può prevedere specifiche disposizioni tese ad escluderne l'applicazione.

Ad esempio, nell'ambito delle misure adottate per contenere l'impatto economico negativo connesso all'emergenza COVID-19 sui lavoratori, sulle famiglie e sulle imprese, il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto "Cura Italia"), all'articolo 27 riconosce ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro.

Il medesimo decreto dispone che l'indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.

Recentemente, l'articolo 10-bis (rubricato «*Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19*») del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. "decreto Ristori"), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha previsto che «*I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*».

Con tale disposizione, dunque, il legislatore ha riconosciuto ai contributi di "qualsiasi natura" erogati, in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19, "da chiunque" e "indipendentemente dalle modalità di fruizione", ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, la non concorrenza a tassazione in considerazione della finalità dell'aiuto economico di contrastare gli effetti negativi conseguenti dall'emergenza epidemiologica da Covid- 19.

Con riferimento ai soggetti destinatari dei contributi, la norma individua i "i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi". Al riguardo, si precisa che con riferimento ai titolari di rapporti di collaborazione, tale tipologia contrattuale, dal punto di vista fiscale, genera reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del Tuir, fatta salva l'ipotesi in cui la collaborazione rientri nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente.

In tale ultima ipotesi, il rapporto di collaborazione, coordinata e continuativa produce reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53 del Tuir e, pertanto, potrà beneficiare del regime di esenzione.

Nel caso in esame, secondo quanto previsto dal punto 1.1 dell'Avviso adottato dalla Regione istante, la finalità dell'intervento, che si concretizza nell'erogazione di un *bonus* nella forma di una sovvenzione *una tantum* è "far fronte alla crisi che sta investendo i lavoratori autonomi ridisegnando gli ambiti di tenuta sociale del territorio e la catena globale del valore del capitale umano.

*Il Governo Regionale intende adottare misure specifiche nei confronti di lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle casse di previdenza in quanto si tratta di una platea di lavoratori, che attua il modello virtuoso dell'autoimpiego a sostegno del tasso di occupazione della Regione, ed affronta le molteplici difficoltà imposte dal mercato, che richiedono sempre più competenza, capacità di gestire i cambiamenti e competitività. La procedura ponendosi l'obiettivo generale di*

*sostenere il lavoro autonomo, di preservare la competitività economica e la coesione sociale è inoltre in linea con le politiche europee e nazionali“.*

Detto intervento rientra tra le politiche a sostegno del mercato del lavoro, orientate a incrementare l'offerta di lavoro attraverso interventi di incentivazione all'occupazione e di allargamento della partecipazione al mercato del lavoro, nell'ambito del Programma Operativo Regionale (POR), che la Regione ha scelto di realizzare con l'integrazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) ed il Fondo Sociale Europeo (FSE) definendo un Programma Multifondo.

Tale intervento, pertanto, rientra nell'obiettivo del Fondo Sociale Europeo di promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori.

Al riguardo, l'Ente territoriale istante, in riscontro ad una successiva richiesta di chiarimenti da parte della scrivente, ha precisato che *“L'erogazione dei contributi una tantum, di cui all'Avviso pubblico ..., è volta a sostenere, mediante un'integrazione al reddito, i lavoratori autonomi in possesso di partita IVA (siano essi iscritti alle Casse o alla Gestione Separata dell'INPS) e i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per affrontare le molteplici difficoltà imposte dal periodo segnato dall'emergenza epidemiologica COVID-19.*

*L'iniziativa si pone, come obiettivo generale, quello di sostenere il lavoro autonomo e i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in stato di sofferenza a causa dell'emergenza, massimizzando gli effetti sul territorio pugliese delle misure già adottate dal Governo nazionale in questo periodo. Non vi sono altre finalità perseguite.”*

In applicazione, quindi, del riportato articolo 10-bis del decreto Ristori, si è ritenuto che il *bonus* previsto citato Avviso pubblico erogato dalla Regione istante ai liberi professionisti titolari di partita IVA, attiva alla data della presentazione dell'istanza, non sia da assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo di acconto Irpef in fase di erogazione e, conseguentemente, non sia imponibile nei confronti dei percettori.

Con riferimento ai titolari di rapporti di collaborazione, considerato che tra i requisiti necessari per la fruizione del beneficio economico in esame è richiesto che anche i titolari di collaborazione, coordinata e continuativa posseggano un reddito di lavoro autonomo, rilevabile dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, non superiore ad euro 23.400, abbiano un volume d'affari complessivo non superiore ad euro 30.00 e non siano titolari di un contratto di lavoro subordinato, si è ritenuto che anche per costoro trovi applicazione quanto disposto dal riportato articolo 10-bis comma 1. Per tali soggetti, quindi, il *bonus* economico previsto dall'Avviso non rileva ai fini dell'imposizione sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e, conseguentemente, non è soggetto a ritenuta alla fonte da parte della Regione al momento dell'erogazione.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

**ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Risposta n.83 del 3.02.2021 (documento 033)**

## **RISCATTARE DUE ANNI DI UNIVERSITÀ CON 10 EURO AL MESE** da

Enpam Previdenza n. 4 del 4 febbraio 2021 a cura della Redazione

C'è un modo per ritrovarsi con due anni di università coperti ai fini della pensione sborsando meno di 10 euro al mese. L'opportunità però è data solo a chi si attiva per tempo.

La copertura previdenziale infatti viene garantita a chi chiede di iscriversi all'Enpam prima della laurea in medicina o in odontoiatria.

L'iscrizione è facoltativa e [può essere fatta direttamente online](#) a partire dal V o VI anno di corso o fuori corso in qualsiasi momento dell'anno accademico. L'importo per quest'anno è di 115 euro. Si può decidere di versare i contributi subito oppure rimandare il pagamento fino a 3 anni dopo l'iscrizione.



### **Iscrizione studenti**

Gli studenti di Medicina e Odontoiatria vicini alla laurea possono scegliere di iscriversi all'Enpam. In questo modo sono garantiti da subito da una copertura previdenziale e assistenziale come se si fossero già abilitati, ottenendo anche un vantaggio sull'anzianità contributiva. L'iscrizione...

Il vantaggio della maturazione di preziosi anni di anzianità contributiva si aggiunge alla possibilità per gli studenti iscritti di beneficiare subito di una serie di **tutele previdenziali e assistenziali** come i sussidi in caso di **maternità**, per i danni subiti a causa di **calamità naturali**, aiuti economici in caso di **disagio o malattia grave**, la copertura per **non autosufficienza** e la **pensione di inabilità** e di **reversibilità**.

Inoltre, di fatto, appena si diventerà medico o dentista si saranno maturati i requisiti di anzianità minima per poter chiedere all'Enpam un mutuo per l'acquisto della **prima casa** o dello **studio professionale**.

### **ANZIANITÀ PIENA**

Dall'agosto scorso, inoltre, il valore degli anni di iscrizione all'Enpam in qualità di studenti valgono anche di più. Al momento di andare in pensione, infatti, conteranno come periodi di anzianità utile anche sulla Quota B o sul fondo della Medicina convenzionata e accreditata, e non solo sulla Quota A.

Ciò significa che gli anni versati facoltativamente da studenti possono permettere di anticipare l'età del pensionamento in qualunque gestione.

### **INPS, 60 EURO IN MENO AL MESE AI PENSIONATI MESE** da Enpam

Previdenza n. 4 del 4 febbraio 2021 a cura di Claudio Testuzza

Meno 59 euro al mese ai pensionati Inps. Questo il dato sull'importo medio delle pensioni erogate dall'ente pubblico di previdenza che emerge dal report "Pensioni decorrenti nel 2019 e nel 2020".

Le principali norme di riferimento delle gestioni oggetto del monitoraggio dell'Inps sono rappresentate dalla riforma Fornero. Il quadro normativo, tuttavia, ha subito nel corso degli anni varie modifiche pensate per salvaguardare particolari categorie di lavoratori, cui si è dato accesso alla pensione in base alla disciplina previgente. Particolare peso – rileva il report – hanno avuto anche il decreto legge 4/2019, che ha introdotto il nuovo canale di uscita "quota 100", e le disposizioni, rinnovate più volte, dell'opzione donna.

### **55MILA PENSIONATI IN PIÙ**

I principali dati pubblicati dall'osservatorio sul monitoraggio dei flussi di pensionamento indicano un totale di 795.730 pensioni con decorrenza nel 2020, a fronte delle 740.486 del 2019. Una differenza di 55.244 unità, il 7,46 per cento in più in un anno.

Tale valore comprende le pensioni di vecchiaia compresi i prepensionamenti per il fondo pensioni dei lavoratori dipendenti (Fpld) e gli assegni sociali, ossia le pensioni anticipate, quelle di invalidità e quelle ai superstiti.

In particolare, per il 2020 si registra un incremento delle pensioni di vecchiaia rispetto al 2019 (255.813 contro 156.995), mentre diminuiscono quelle anticipate (277.544 nel 2020, 299.770 nel 2019).

Ad aumentare sono soprattutto i trattamenti di vecchiaia dei lavoratori dipendenti del settore privato (Fpld), segmento che registra un incremento dell'86 per cento (mentre le altre gestioni hanno avuto incrementi più modesti).

Tale incremento è riconducibile all'aumento dei requisiti anagrafici nel 2019 (da 66 anni e 7 mesi a 67 anni), che invece sono rimasti immutati nel 2020.

Per lo stesso motivo, anche gli assegni sociali rispecchiano lo stesso andamento (68.273 nel 2020, 39.020 nel 2019).

### **MENO 59 EURO AL MESE**

Cala invece di 59 euro al mese l'importo medio delle pensioni Inps. Quello calcolato per le gestioni in esame è di 1.299 euro nel 2019, scese a 1.240 euro per il 2020.

Per le pensioni di vecchiaia, l'importo medio si assesta intorno agli 890 euro mentre per quelle anticipate l'importo è di 2.100 euro mensili.

Da notare, per quanto riguarda il genere, l'incremento percentuale delle pensioni femminili su quelle maschili cresciuto di 18 punti in un anno, passando da 104 a 122.

Un dato rilevabile soprattutto nel fondo pensioni lavoratori dipendenti, nella gestione dipendenti pubblici e nella gestione dei commercianti.

Interessante, infine il rapporto tra le pensioni di invalidità e quelle di vecchiaia nell'anno 2020, che si presenta più che dimezzato rispetto a quello del 2019.

La diminuzione è da ricondurre al numero maggiore di pensioni di vecchiaia erogate nel 2020 congiuntamente al numero decrescente che le pensioni di invalidità hanno presentato negli ultimi anni.

## **LETTERA AL PRESIDENTE - SE IL TEMPO FOSSE UN GAMBERO**

Sono già iscritto alla Quota A dell'Enpam perché sono al quarto anno di specialistica in Ortopedia. Posso versare i contributi pregressi del quinto e sesto anno dell'università per usufruire dell'anticipo dei due anni sulla data della pensione? **G. F.**



Gentile Collega,

pur troppo no. Per recuperare gli anni di università per la pensione con il meccanismo dell'iscrizione anticipata all'Enpam è necessario fare questa scelta mentre si è ancora studenti, iscritti al quinto o sesto anno di medicina e odontoiatria (anche fuori corso).

Nel tuo caso quindi lo strumento per mettere a frutto gli studi universitari è il riscatto. Tieni presente che all'Enpam potrai fare domanda quando avrai maturato dieci anni di anzianità contributiva sulla gestione dove vorrai riscattare (si intendono la Quota B della libera professione o una delle gestioni della medicina convenzionata e accreditata, escludendo la Quota A).

Volendo fare un confronto tra le due possibilità, il riscatto è un'operazione più costosa, specie confrontandola con i 115 euro all'anno dell'iscrizione riservata agli studenti. Ma ovviamente, versando di più avrai anche maggiori benefici sull'importo dell'assegno futuro.

Dall'altra con l'iscrizione anticipata si ha la possibilità di coprire anche gli eventuali periodi fuori corso che invece con un riscatto normale rimarrebbero inutilizzati, oltre al fatto di entrare da subito in un sistema di garanzie e tutele come se si fosse già laureati e iscritti all'Albo.

**Alberto Oliveti**

Presidente Fondazione Enpam

## **IL RISCATTO METTE IL TURBO ALLA TUA PENSIONE** da Enpam Previdenza n. 4 del 4 febbraio 2021 a cura della Redazione

A sentirla così la parola “riscatto” non promette nulla di buono, nella lingua della previdenza invece è sinonimo di investimento per il futuro. Riscattare significa infatti mettere a frutto dei periodi della vita che non avevano valore a livello previdenziale.

### **COSA CI GUADAGNO?**

Il primo vantaggio del riscatto è quello di aumentare l’anzianità contributiva per chi vuole andare in pensione anticipata, accorciando di fatto il percorso verso la pensione. Il secondo non meno importante è legato all’assegno di pensione che aumenterà in modo proporzionale a quanto verrà versato.

Altro aspetto molto vantaggioso di questa operazione è la totale deducibilità dal reddito imponibile - senza limiti né franchigie - dei contributi versati. Un investimento quindi che fa diminuire le tasse. I contributi da riscatto servono infine a coprire quei “buchi” contributivi come il servizio militare o civile non utilizzabili a livello pensionistico.

### **COSA SI PUÒ RISCATTARE**

La funzione del riscatto è in linea di massima di “coprire” dei periodi in cui non si è lavorato. Non è possibile quindi riscattare un periodo già coperto da contribuzione previdenziale, a meno che l’iscritto non abbia scelto di farsi restituire i contributi versati all’Enpam.

Detto questo, si possono riscattare gli anni di studio universitario, quindi la laurea in medicina e odontoiatria, la scuola di specializzazione e il corso di formazione in Medicina generale. Di questi periodi gli anni fuori corso non possono essere inclusi e verranno considerati gli anni standard necessari al conseguimento del titolo. Come detto sopra, anche il servizio militare o civile rientra nei periodi riscattabili. La lista completa dei periodi riscattabili si trova [qui](#).

Una scelta possibile è anche quella di riscattare un periodo intero, per esempio i sei anni di laurea in medicina o odontoiatria, oppure una parte. Sta all’iscritto fare una valutazione in termini di costi-benefici dell’operazione.

### **QUANTO COSTA**

Il costo del riscatto varia ovviamente in base agli anni che si scelgono di coprire e al reddito dell’iscritto che fa domanda. Più in particolare, il costo del riscatto si ottiene moltiplicando l’incremento pensionistico, determinato dal riscatto stesso, per il coefficiente di capitalizzazione che varia in base al sesso, all’età e all’anzianità contributiva.

Per i medici dipendenti è anche possibile chiedere il riscatto all’Inps, che recentemente ha introdotto anche una forma di riscatto agevolato. Sull’argomento c’è anche un approfondimento che si può leggere [qui](#).

### **COME FARE DOMANDA**

La domanda, che non è vincolante, si fa direttamente dall’[area riservata](#) o con il [modulo](#). Una volta ricevuta la proposta da parte della Fondazione, si potrà valutare la convenienza dell’operazione e il modo più congeniale di pagamento (in un’unica soluzione o in rate semestrali).

Tutte le informazioni si trovano [qui](#).



### **RISCATTI**

Con i riscatti si possono far valere ai fini della pensione i periodi che non sono coperti da contribuzione. Tutti i riscatti Enpam, ad eccezione dell’allineamento, garantiscono un aumento dell’anzianità contributiva e un incremento dell’assegno di pensione. La domanda non...

## **SPECIALISTI AMBULATORIALI - CONTESTAZIONE SULLA LEGITTIMITA' DELLA ESCLUSIONE DALLA ASSEGNAZIONE DI ORE** da

DoctorNews 5 febbraio 2021 a cura di Dott.ssa Maurizia Lanzano - [www.dirittosanitario.net](http://www.dirittosanitario.net)

La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che la procedura per il conferimento degli incarichi di specialista ambulatoriale interno in convenzione con le aziende del servizio sanitario nazionale non ha natura concorsuale, ma costituisce espressione del potere negoziale della p.a. in veste di datore di lavoro, atteso che l'art. 21 dell'Accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali, veterinari ed altre professionalità sanitarie prevede che la selezione dei candidati avvenga sulla base di parametri specifici e vincolanti, stabiliti dalla contrattazione collettiva, senza alcun bando e valutazione discrezionale dei titoli o atto di approvazione finale.

## **ELEZIONI ORDINI DEI MEDICI - PER LAPRIMA VOLTA IN 8 PROVINCE PER VIA TELEMATICA** da Quotidiano Sanità di venerdì 5 febbraio 2021

Sono otto gli Ordini dei Medici (Ascoli Piceno, Brescia, Campobasso, Latina, Macerata, Modena, Napoli, Piacenza) che, per la prima volta nella storia della Federazione, voteranno per via telematica per rinnovare i loro organi. La piattaforma che sarà utilizzata permetterà di garantire segretezza e anonimato del voto, oltre all'identificazione certa degli elettori.

## **GIORNALISTI - RINNOVO CARICHE** dal sito di Franco Abruzzo

Giornalismo - Rinnovo cariche Odg dall'11 aprile in presenza.

L'obiettivo del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti resta il rinnovo degli organismi anche col voto telematico oltre che con quello in presenza ma...

### **TESTO IN**

<https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=27993>

## **PENSIONI - LA DOMANDA DI RISCATTO DEL PUBBLICO DIPENDENTE NON SI PRESCRIVE...?**

Per il settore pubblico l'Inps non ha mai invocato l'operatività della decadenza in questione, che trova, invece, pacificamente applicazione unicamente nel settore privato dove vige il principio del silenzio-rifiuto in base al quale in difetto di comunicazione da parte dell'ente previdenziale la domanda si intende respinta con conseguente applicabilità dell'ipotesi di decadenza prevista dall'art. 47, d.p.r. n. 639/1970 (vedi Corte di Cassazione - sentenza 20924/2018).

Nell'ambito pubblico è ormai regola consolidata trattare le domande di riscatto o di ricongiunzione con ampio ritardo rispetto alla data della loro presentazione; migliaia di domande risalenti ai primi anni '90 attendono ancora di essere trattate dall'ente previdenziale ritardatario e finora nessuna è mai stata dichiarata decaduta per prescrizione dei termini.